



COMUNE DI NAPOLI  
Sportello unico per le Attività Produttive  
PROT. N. 53/U DEL 8/4/04

COMUNE DI NAPOLI

SVILUPPO COMMERCIALE ARTIGIANALE E TURISTICO  
Servizio Polizia Amministrativa  
Settore Carburanti

(V)

Prot. n.

001536

Napoli, li

26 APR 2004

Al Dipartimento Autonomo Lavoro e Impresa  
Servizio Impresa – Sportello Unico  
per le Attività Produttive

SEDE

Oggetto: Trasmissione Piano Razionalizzazione carburanti.

Con riferimento alla nota n. 75/U del 05/04/2004, si trasmette in allegato copia dell'Accordo di Programma tra Regione Campania e Comune di Napoli, afferente il Piano di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1230 del 03/03/2000.

Il Dirigente del Servizio  
Dr. Anna Aiello

**CITTA' DI NAPOLI**

**PIANO PER LA RAZIONALIZZAZIONE  
DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE  
CARBURANTI**

IL PIANO È STATO REDATTO DA SERVIZIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - ASSESSORATO ALLA NORMALITÀ DEL COMUNE DI NAPOLI, CON LA COLLABORAZIONE DEI SERVIZI URBANISTICA, TRAFFICO E VIABILITÀ.

COMMISSIONE DI LAVORO :

DOTT.SSA IDA ALESSIO VERNI  
ARCH. ALESSANDRO AIRALDI  
SIG. FEDERICO MARINO  
DOTT.SSA ANTONETTA CALABRIA  
DOTT.SSA MARIA GRAZIA BLASIO  
DOTT.SSA ANNA PAESANO  
DOTT.SSA VITTORIA PANDOLFI  
SIG. UMBERTO MISCIA  
SIG.RA ROSARIA PERNA  
ARCH. PATRIZIA ONGERI  
ING. GIANCARLO DE MARTINO  
ING. LUIGI DE CAPUA

IN COLLABORAZIONE CON :

AGORÀ COMMUNICATION SRL - NAPOLI

**P. R. C.**

**Piano per la Razionalizzazione della rete di distribuzione  
Carburanti  
del Comune di Napoli**

**Accordo di Programma  
Norme di attuazione  
Elaborati grafici aree di opportunità**

**P. R. C.**

**Piano per la Razionalizzazione della rete di distribuzione  
Carburanti  
del Comune di Napoli**

**Accordo di programma**

## **Accordo di Programma tra Regione Campania e Comune di Napoli, afferente il piano di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti**

Premesso che la Legge Regionale 29.06.1994, n. 27, in vigore dal 19.07.1994 : "Piano Regionale di razionalizzazione per la rete di distribuzione dei carburanti "; fissava i presupposti generali dell'esercizio e della localizzazione sul territorio di una attività ritenuta "Pubblico Servizio" e stabiliva, tra l'altro, che gli impianti di distribuzione carburanti, ritenuti incompatibili con il territorio secondo le prescrizioni ex art. 19, dovevano essere eliminati entro due anni dalla notifica delle relative Ordinanze Comunali

Che con Decreto Sindacale n. 11 del 22.11.1994\_ il Comune di Napoli ha istituito un gruppo di lavoro avente l'incarico di adeguare il piano distributori carburanti esistente alle previsioni della L. R. 27/94, costituito da rappresentanti del Servizio Polizia Amministrativa, del Servizio Polizia Municipale, del Servizio Traffico e Viabilità e del Servizio Urbanistica."

Che con delibera del 02.02.1996 n.31 il Consiglio Comunale di Napoli, con voto unanime e con cinque astenuti, ha approvato la " Interpretazione art. 22 L. R. 27/94 e conseguenziale definizione e classificazione delle "quattro zone territoriali comunali " nonché gli appositi standard progettuali per consentire, tra l'altro, nelle more dell'adozione di varianti al P.R.G., eventuali trasferimenti e concentrazioni di impianti da eliminare;

Che la Legge Regionale 21.03.1997, n. 10 ha prorogato i termini di eliminazione, fino al 07.10.1998, degli impianti colpiti da Ordinanze ex art. 80 stabilendo, altresì, la possibilità per i Comuni di emettere altre Ordinanze per impianti ritenuti incompatibili e non oggetto di precedenti Ordinanze di eliminazione;

Che in seguito, per consentire l'installazione degli impianti sostitutivi di quelli eliminati, il legislatore statale ha stabilito che ciascun Comune era tenuto ad approvare i "Criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti stradali di distribuzione di carburanti" ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.L.gs. 11 febbraio 1998, n.32, modificato ed integrato dal D.L.gs. 8 settembre 1999 n.346 e dal D.L. 29 ottobre 1999 n.383 convertito in legge del 28.12.1999 n.496

Che, in caso di inosservanza da parte dei Comuni, le Regioni, in base alle stesse norme, devono intervenire in via sostitutiva;

Considerato, per il Comune di Napoli, che il decreto legislativo 32/98 nel determinare che le installazioni dei nuovi impianti potevano essere consentite anche in variante al PRG, stabiliva che per le varianti necessarie poteva farsi ricorso all'accordo di programma;

Che, pertanto, il Comune di Napoli ha avviato la procedura dell'accordo di programma per la variante al PRG, effettuando una serie di conferenze con la Regione Campania, la Provincia di Napoli e Servizi interni al Comune;

Che, in particolare, con delibera di G.M. n. 1073 del 30.3.1998, il Sindaco di Napoli è stato autorizzato a convocare la conferenza tra i rappresentanti delle Amministrazioni interessate prevista dal art. 27 della legge 142/90 per l'accordo di programma suddetto;

Che, in seguito, con apposita deliberazione n. 2695 adottata dalla Giunta Municipale in data 22.07.98 e divenuta esecutiva a norma di legge, è stato approvato il testo predisposto dal Comune di Napoli su cui richiedere l'unanime adesione degli altri soggetti, ai sensi dell'art. 27, 4° comma Legge 142/90, per il "Piano di razionalizzazione del sistema di distribuzione carburanti del Comune di Napoli a norma del Decreto Legislativo 11.02.98, n.32;

Che tra i Servizi interessati alla Conferenza sono state tenute ripetute riunioni (12 maggio 1998, 18 settembre 1998, 14 dicembre 1998, 26 febbraio 1999, 24 giugno 1999, 06 luglio 1999, dicembre 1999)

Rilevato che, nelle more della definizione dell'Accordo di Programma il Decreto Legislativo 08.09.99, n.346 ha introdotto modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 32/98, disponendo all'art.1 che la "localizzazione degli impianti di distribuzione di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali, ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee "A" ;

Che, quindi, l'eventuale Delibera Comunale con la quale vengono individuati criteri, requisiti e caratteristiche delle aree private sulle quali possono essere installati nuovi impianti di distribuzione carburanti anche in difformità di vigenti strumenti urbanistici, non dovrebbe essere approvata dalla Regione per gli impianti ubicati in zone diverse dal centro storico e dalle zone con particolari vincoli artistico ambientali;

Che i Comuni nell'emanare i "Criteri" dovranno adottare varianti al P.R.G. solo per interventi previsti in zona A o in zone sottoposte a vincoli ambientali e di tutela del

4

patrimonio artistico e storico, mentre per le altre zone e sottozone la localizzazione degli impianti e/o la modifica della normativa costituendo mero adeguamento del piano urbanistico, rimane atto autonomo del Comune;

Che, conseguentemente, l'accordo di programma, previsto dal D.L.gs. 11 febbraio 1998, n.32, non è stato richiamato come possibile procedimento approvativo dal D.L.gs. 8 settembre 1999 n.346;

Rilevato che, tuttavia, la legge 142/90 prevede la facoltà di stipulare accordi di programma tra enti pubblici per questioni di interesse pubblico, ancorché non sia consentita la variante urbanistica se non per opere pubbliche o di interesse pubblico;

Considerato che le parti hanno convenuto di pervenire alla stipula dell'accordo di programma in materia di approvazione dei criteri e di adeguamento del PRG per la localizzazione degli impianti di carburante, senza varianti urbanistiche, proponendo al Comune di Napoli, che ha aderito, di stralciare dal Piano le aree che, ricadendo in zona di vincolo e/o in centro storico, richiederebbero l'adozione di apposite varianti;



Viste le indicazioni e le segnalazioni della Regione Campania in merito alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, dei beni storici, artistici e monumentali, anche per eventuali ubicazioni ulteriori esterne alle aree di opportunità;

Considerato che il presente accordo non essendo variativo degli strumenti urbanistici non richiede la ratifica del Consiglio Comunale, ma diviene operativo con la emissione del Decreto del Presidente della Regione, previa delibera di approvazione dell'accordo medesimo da parte della competente Giunta Regionale;

Che per le parti normative relative alle prescrizioni per adeguare gli impianti alle norme nazionali ed internazionali, l'accordo ha la funzione di un apposito protocollo d'Intesa modificabile e, successivamente, sarà approvato con ordinanza sindacale predisposta dal Servizio di Polizia Amministrativa e da sottoporre a revisione annuale;

Considerato che appare necessario ed urgente, proprio in conformità dello spirito della legge, pervenire con sollecitudine all'attuazione di quanto disposto con il suindicato D. L.vo 346/99, nel rispetto dei tempi disposti con Decreto Legge 29.10.99, n.383, convertito con modificazioni ed integrazioni in legge del 28.12.1999 n.496

Vista ed applicata la Legge 08.06.90, n.142 nonché la Legge 15.05.97, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

Letto il D. L.vo 08.09.99, n.346

Letto il Decreto Legge 29.10.99 n.383 convertito con modificazioni ed integrazioni in legge del 28.12.1999 n.496;

Letta la nota n. 1880 del 17 febbraio 2000, con la quale viene reso parere favorevole al Piano oggetto dell'accordo da parte del competente Settore regionale Sviluppo e Promozione dell'Attività commerciali;

Letta la nota n. 616/617 del 17 febbraio 2000, con cui viene reso il parere di competenza da parte del Coordinatore A.G.C. Gestione del Territorio, con raccomandazione al Comune di Napoli del rispetto, per quanto riguarda le insegne, dell'articolo 30 della legge n. 472 del 7 dicembre 1999;

### **TRA LE PARTI SI CONCORDA QUANTO SEGUE**

Per gli scopi suddetti, ferme restando le disposizioni in materia,

- 1) Approvare il Piano di razionalizzazione del sistema di distribuzione carburanti del Comune di Napoli a norma del Decreto Legislativo 11.02.98, n.32 costituito dall'allegato grafico ed unita normativa;
- 2) Approvare la localizzazione degli impianti di distribuzione di carburanti in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee "A" nei siti individuati nella parte cartografica del Piano.
- 3) Approvare l'elenco delle aree individuate per consentire la delocalizzazione degli impianti che si allega e forma parte integrante dell'Accordo di Programma
- 4) Approvare gli standard progettuali e le disposizioni valide per la presentazione di richieste di autorizzazioni, relativa autocertificazione e documentazione anche ai fini del potenziamento o della ristrutturazione degli impianti esistenti, definendoli come protocollo d'Intesa modificabile e da sottoporre a revisione annuale, in presenza di mutamenti legislativi, con ordinanza sindacale del Comune di Napoli adottata previo parere favorevole della Regione Campania;
- 5) Approvare le Norme di attuazione del Piano sub 1, parimenti allegate e formanti parte integrante del presente Accordo

- 6) Convenire di sostenere tecnicamente e finanziariamente la redazione di piani di sviluppo socio-economici riferiti alla rete di distribuzione dei carburanti, per il loro rilievo nella programmazione regionale delle attività commerciali e per il mantenimento dei livelli occupazionali
- 7) Convenire di costituire un "gruppo di lavoro" che sarà l'interfaccia di una Delegazione delle categorie interessate, impegnato ad esaminare i progetti operativi e i progetti pilota, le iniziative, le eventuali intese e gli accordi per lo sviluppo e la conservazione di una adeguata offerta di servizi necessari alla popolazione, nonché la verifica dei risultati e delle opportunità ancora offerte dalle leggi regionali relative all'attuazione dello sviluppo degli insediamenti produttivi e commerciali.
- 8) Convenire sulla opportunità di instaurare il metodo della consultazione reciproca sulle questioni di interesse comune riferite alla razionalizzazione della rete dei carburanti.
- 9) Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania;
- 10) Inviare per gli ulteriori adempimenti di competenza il presente Accordo al Settore "Sviluppo e Promozione delle Attività commerciali" e all'Ufficio Bollettino Ufficiale, nonché a tutti i Servizi interessati nell'ambito dei soggetti partecipanti all'Accordo stesso

Presidente della Regione

*Quinto*

Sindaco di Napoli

*Raffaele Cece*

**P. R. C.**

**Piano per la Razionalizzazione della rete di distribuzione  
Carburanti  
del Comune di Napoli**

**Norme di attuazione**

## NORME DI ATTUAZIONE

### ART. 1

le zone indicate nella cartografia individuano "opportunità" di destinazione ad impianto di distribuzione carburante.

Tutte le zone individuate in cartografia non costituiscono varianti né grafiche né normative rispetto agli strumenti urbanistici vigenti o in corso di approvazione, risultando la localizzazione della rete di distribuzione solo un'ulteriore possibilità tecnica e normativa sovrapposta e concomitante con le previsioni urbanistiche.

le installazioni di nuovi impianti in zone sottoposte a vincolo o in centro storico, zona omogenea A, richiedono variante urbanistica

Oltre le suddette zone rimangono consentite le installazioni di nuovi impianti in tutte le zone e sottozone del PRG, nel rispetto della normativa regionale e dei pareri dei competenti Servizi del Comune.

Gli impianti esistenti possono procedere a :

- opere di ordinaria e straordinaria manutenzione ;
- modifiche ;
- potenziamenti;
- ristrutturazioni.



PER COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE  
IL FUNZIONARIO

Gli adeguamenti, gli ampliamenti e il potenziamento sono consentiti in tutte le zone e sottozone del PRG, nel rispetto della normativa regionale.

Per la realizzazione delle eventuali opere edilizie va rispettata la normativa in materia di interventi edilizi sul territorio e, per le zone e i beni sottoposti a vincolo, la normativa in materia di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e artistico.

### art. 2

I nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti in fregio a tutte le strade comunali, devono avere le caratteristiche dei "chioschi", delle "stazioni di rifornimento" e delle "stazioni di servizio", così come definite dalla legge statale nonché dal piano regionale di distribuzione di carburanti ed essere ubicate su aree conformi alle previsioni ed alle norme tecniche del PRG vigente.

Per i nuovi impianti, la volumetria massima edificabile, per singola tipologia di impianto stradale di distribuzione di carburanti, ad eccezione della pensilina, in quanto volume tecnico, va riferita a strutture che non devono superare i m. 3,50 (tre e cinquanta) di altezza e i seguenti parametri:



**Chiosco** : il chiosco è un impianto costituito da una o più colonnine e fornito di un locale adibito al ricovero ed ai servizi igienici del personale addetto nonché, eventualmente, all'esposizione di lubrificanti e/o di altri accessori per veicoli.

La struttura non può superare una volumetria superiore a mc. 37 (trentasette) e deve avere i seguenti requisiti minimi:

- la presenza di almeno due colonnine, situate nell'area di pertinenza dell'impianto e al di fuori della sede stradale, per assicurare il rifornimento in relazione alla semplice o doppia erogazione delle colonnine stesse;
- la presenza di un punto aria e di un punto acqua;
- la presenza di una pensilina a copertura delle sole colonnine;
- la presenza di un locale per addetti.

**Stazione di rifornimento**: la stazione di rifornimento è un impianto costituito da più colonnine e fornito di locali per i servizi accessori, esclusi i locali per lavaggio e/o grassaggio e/o altri servizi per i veicoli. Le strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabiliti per le zone all'interno delle quali ricadono o, comunque, devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza.

La stazione di rifornimento deve avere i seguenti requisiti minimi:

- la presenza di un punto/aria e di un punto/acqua;
- la presenza di una pensilina per offrire riparo durante l'effettuazione del rifornimento;
- la presenza di un locale per gli addetti con eventuale spogliatoio annesso e servizi igienici a disposizione anche degli utenti.

**Stazione di servizio**: la stazione di servizio è un impianto costituito da più colonnine, le strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabiliti per le zone all'interno delle quali ricadono e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza.

la stazione di servizio comprende locali per lavaggio e/o grassaggio e/o altri servizi per i veicoli e/o quanto previsto dalle norme in materia ed è fornita di servizi igienici ed eventualmente di altri servizi accessori con i seguenti requisiti minimi:


- la presenza di almeno quattro colonnine, di cui una per l'erogazione di gasolio, con idoneo spazio in relazione alle necessità del rifornimento secondo che si tratti di colonnina a semplice o doppia erogazione;
- la presenza di un punto/aria e di un punto/acqua;
- la presenza di una pensilina per offrire riparo durante l'effettuazione del rifornimento;
- la presenza di una superficie coperta nella misura di mq.50 (cinquanta), dove collocare lo spogliatoio ed i servizi igienici per gli addetti nonché servizi igienici per gli utenti ed attrezzature per gli eventuali servizi accessori.

art. 3



PER COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE  
IL FUNZIONARIO

Le superfici minime di insediamento degli impianti stradali di distribuzione di carburanti sono di mq.300 (trecento), mq. 800 (ottocento) e mq.1200 (milleduecento), secondo la tipologia.



NT P.

La superficie minima dei nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti che prevedono al proprio interno attività commerciali (negozi, bar, edicole, ristoranti e simili) deve essere maggiorata della superficie commerciale richiesta.

Anche per gli impianti esistenti, l'attività commerciale può essere autorizzata nel rispetto dei requisiti e degli obblighi previsti per i nuovi impianti.

#### art. 4

Per la tutela dei beni storici e architettonici non si possono installare impianti stradali di distribuzione di carburanti nei seguenti casi:

- nelle aree di pertinenza o limitrofe ad edifici tutelati;
- nei coni visuali o in particolari siti di pregio paesaggistico tali da impedire la visuale anche parziale di beni di interesse storico-artistico-architettonico e/o di interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale;
- nelle aree di tutela paesaggistica e ambientale (parchi e riserve) e nelle aree di interesse paesaggistico sono consentiti solo impianti stradali di distribuzione di carburanti tipo "chiosco" opportunamente realizzati con idonee opere di mascheramento atte a mitigare l'impatto visivo. In tali aree è consentita anche l'installazione di stazioni di rifornimento purché situate in fregio a strade statali e provinciali.

Nel rispetto delle normative ambientali va previsto che tutti gli scarichi, compresi quelli degli autolavaggi, devono essere autorizzati dall'autorità competente.

Devono essere adottate le misure più adeguate perché le acque provenienti dal dilavamento degli spazi esterni non costituiscano pericolo di inquinamento.

I serbatoi di stoccaggio per l'immagazzinamento dei carburanti devono essere dotati, oltre che di doppia parete, anche del sistema di rilevazione di eventuali perdite.

#### art. 5



PER COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE  
IL FUNZIONARIO

I nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti devono essere dimensionati in modo tale da prevedere l'installazione dei prodotti benzina e gasolio per autotrazione e dove possibile anche il g.p.l. ed il metano.

All'interno dell'area di servizio, oltre alle attrezzature necessarie per l'erogazione, possono essere attrezzati appositi spazi per il rifornimento di acqua e lo scarico dei liquami per roulettes e campers.

Gli impianti di distribuzione gas, di petrolio liquefatto e di metano per autotrazione ad uso pubblico, devono essere conformi alle prescrizioni indicate agli artt. 32/33/34 e 39 commi 1 e 2 della Legge Regionale n.27/94 e nel rispetto delle normative previste dal D.P.R. n.208 del 12/01/71 e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei DD.MM. Interni del 24/01/84, 22/05/89 e 08/06/93 e dalle Circolari Ministeriali del 23/08/93 n.13167/4105, del 02/09/93 n.13643/4105 e del 01/03/94.



NT  
en

art. 6

Gli impianti stradali di distribuzione di carburanti, comprese le relative aree di sosta degli automezzi, non devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale (art. 22 N.C.d.S. ed art. 61, comma 3, del Regolamento).

art. 7

L'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti non è consentita in corrispondenza di tratti stradali caratterizzati da situazioni di intreccio di flussi di traffico o in zone di incanalamento di manovre veicolari.

art.8

La distanza da dossi non deve essere inferiore a quella fissata nel N.C.d.S. e nel Regolamento di attuazione.

art. 9



PER COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE  
IL FUNZIONARIO

Le aree di servizio relative alle sedi extraurbane principali ed alle strade urbane di scorrimento, se tali classificate, devono essere ubicate su apposite aree esterne al confine stradale, comprendenti lo spazio idoneo per i veicoli in movimento ed in sosta e provviste di accessi separati con corsie di decelerazione ed accelerazione per l'entrata e l'uscita dei veicoli.

Gli impianti di distribuzione nelle strade di quartiere, devono essere ubicati a lato della carreggiata, conservando una adeguata fascia di rispetto dal margine della medesima per assicurare la continuità e l'ampiezza delle banchine e dell'eventuale marciapiede presente.

Gli accessi carrabili degli impianti di distribuzione carburanti per le strade di quartiere e locali, devono essere realizzati con varchi mono-direzionali alle seguenti condizioni:

- devono essere distanti almeno m.12 (dodici) dalle intersezioni e devono essere visibili da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima (50 kmh = 45 m., 60 kmh = 60 m., 70 kmh = 80 m.);
- devono consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento dei veicoli;
- devono essere distanti, nelle zone di attestamento delle intersezioni urbane canalizzate, nel tratto immediatamente precedente la striscia d'arresto, almeno m.30 (trenta), ove le strisce di separazione delle corsie di marcia siano continue e sia vietato il cambio di corsia.
- le larghezze minime dei varchi di accesso devono essere comprese tra m. 8 (otto) e m. 10 (dieci), nel caso di transito ai veicoli pesanti, mentre devono essere di almeno m.5 (cinque) per le autovetture; gli innesti sulla carreggiata avranno un raccordo circolare di raggio almeno m.7 (sette);
- lo spartitraffico laterale, compreso tra il varco d'ingresso e di uscita, dovrà essere di una lunghezza tale da consentire, nel caso di impianto longitudinale alla sede stradale, il ricovero dei mezzi in sosta per il rifornimento, almeno m.15 (quindici) per impianti destinati a veicoli.

pesanti e m.6 (sei) per le sole autovetture o, nel caso di un impianto trasversale alla sede stradale, con larghezza non inferiore a cm.60 (sessanta) se non destinato anche alla circolazione pedonale ;

- lo spazio antistante le colonnine per le manovre di distribuzione dei carburanti, deve essere almeno m.2,50 (due e cinquanta), per l'impianto destinato alle autovetture e di m.3,5 (tre e cinquanta) per quello destinato anche ai veicoli commerciali ;
- gli accessi agli impianti non possono essere ubicati in prossimità di intersezione (se non alla distanza precedentemente indicata), di dossi, di fermate di mezzi pubblici e lungo tratti di strada in curva o a viabilità limitata. l'ubicazione degli stessi deve essere tale da consentire un reciproco tempestivo avvistamento tra i conducenti in entrata ed in uscita dall'area di servizio; presso le uscite sono vietate siepi e cartelli che impediscano la visuale sulla strada ai conducenti che devono reinserirsi nel traffico. Le eventuali siepi dovranno essere mantenute ad altezza non superiore ai cm.60 (sessanta) ;
- i valori minimi dei raggi planimetrici ed altimetrici, al variare dei limiti di velocità massima di 50, 60 e 70 kmh, per assicurare la reciproca visibilità per l'arresto dei veicoli, nelle curve e sui raccordi convessi sono di :

velocità ( kmh )	curva planimetrica (m)	raccordo altimetrico(m)
50	120	500
60	210	900
70	350	1500

Lungo le curve di raggio inferiore a m. 300 (trecento) non può installarsi alcun impianto stradale di distribuzione di carburanti. Ove i raggi minimi di curvatura siano compresi fra i m. 300 (trecento) ed i m. 100 (cento) l'installazione è consentita fuori dalla curva oltre i punti di tangenza. Per le curve di raggio inferiore o uguale a m. 100 (cento) gli impianti stradali di distribuzione di carburanti potranno sorgere a m. 95 (novantacinque) dal punto di tangenza della curva, ove siano rispettate le altre precedenti prescrizioni.

art. 10



PER COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE  
IL FUNZIONARIO

Qualora per la realizzazione e la ristrutturazione di un impianto stradale di distribuzione di carburanti sia necessaria l'occupazione in via precaria di aree di proprietà comunale, l'occupazione è soggetta a concessione del suolo pubblico e dovrà essere corrisposto il canone previsto.

art. 11

Gli impianti devono essere progettati in modo tale da ridurre al minimo le interferenze con la circolazione pedonale concentrando quindi, l'attraversamento in sicurezza del fronte dell'impianto e mantenendo la continuità del percorso pedonale retrostante o antistante l'impianto.

L'occupazione dei marciapiedi, per la creazione di varchi di accesso e da parte di colonnine ed altre installazioni è consentita, purchè rimanga libera una zona, antistante o retrostante l'impianto, per la circolazione dei pedoni, larga di norma non meno di m.2 (due) e, eccezionalmente, di m.1,50 (uno e cinquanta) per la circolazione delle persone con limitata o impedita capacità.



NT  
g

## art. 12

Le attività di commercio al dettaglio in sede fissa di edicole e di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, possono essere esercitate, all'interno delle aree di servizio, nel rispetto del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, della Legge 25 agosto 1991, n. 287 e del piano commerciale.

## art. 13

E' possibile il rilascio di autorizzazioni amministrative per l'apertura di edicole e di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno degli impianti di distribuzione carburanti, in deroga al numero massimo previsto dai comuni nel rispetto delle seguenti condizioni :

### A) caratteristiche degli impianti stradali di carburanti

- stazioni di servizio o di rifornimento ;
- superficie minima di servizio non inferiore a quella prevista dall'art.3 ;
- distanza minima da attività similari pari a m.1.000 (mille) ridotti a m.600 (seicento) all'interno dei centri abitati formalmente delimitati ai sensi del N.C.d.S.. sono ritenuti similari tutti gli esercizi in cui le attività riportate alla successiva lettera b) sono autorizzate anche congiuntamente ad altre ;

### B) superficie massima concedibile

- |  |                |
|--|----------------|
| • rivendita di giornali e riviste          | mq. 5 (cinque) |
| • pubblico esercizio di alimenti e bevande | mq.20 (venti)  |

### C) area libera e parcheggi

- l'area libera non deve essere inferiore a mq.300 (trecento) e l'area destinata a parcheggio, parte dell'area libera, non deve essere inferiore a mq.200 (duecento) ;
- l'area libera e di parcheggio devono risultare in aggiunta alla superficie minima di servizio di cui all'art.3 e devono essere organizzate in modo tale da non interferire con il livello di sicurezza e di funzionalità dell'impianto.

## art. 14

Le autorizzazioni concesse per la rivendita di giornali e riviste e di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in deroga al numero massimo previsto dai piani di settore, non possono essere trasferite in altro luogo, salvo il trasferimento dell'impianto stesso nell'ambito comunale .

PER COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE  
IL FUNZIONARIO



*[Handwritten signature]*

art. 15

Ove vengano richieste superfici superiori a quelle fissate, le stesse dovranno essere esaminate applicando integralmente le norme fissate dalla pianificazione di settore.

art. 16

Nelle aree di pertinenza degli impianti di distribuzione di carburanti situati all'interno delle fasce di rispetto stradali sono ammissibili le seguenti attività accessorie :

- attività rivolte all'automezzo : lavaggio, grassaggio, gommista, officina meccanica, elettrauto, deposito di olio lubrificante e negozi che pongono in vendita prodotti prevalentemente destinati al veicolo ;
- attività rivolte alla persona : bar, ristorante, tavole calde, edicole nonché negozi di vicinato.

art. 17

Per area di pertinenza dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti si intende l'area su cui insiste l'impianto.

art. 18

Sulle strade di quartiere e sulle strade locali in ambito urbano (art.22 N.C.d.S. e art.61 Regolamento), gli impianti stradali di distribuzione dei carburanti devono rispondere, per quanto riguarda gli accessi, ai requisiti previsti per i passi carrabili.

art. 19


Per quanto riguarda l'installazione di impianti stradali di distribuzione di carburanti su strade di tipo B. C. D. come definite dal N.C.d.S., gli accessi sulla strada devono sempre avvenire tramite corsie di accelerazione e decelerazione della larghezza di m.3 (tre) e raccordate al piazzale con curve di raggio non inferiore a m.10 (dieci).

La lunghezza delle corsie viene stabilita in sede di rilascio della concessione, in relazione alle caratteristiche del tratto stradale interessato.

L'area occupata dalle corsie è da considerarsi aggiuntiva alla superficie del piazzale , sopra indicata.



PER COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE  
IL FUNZIONARIO



NT  
Ely

**art. 20**

Il ciglio verso strada dello spartitraffico deve essere ubicato di norma a non oltre m.2,50 (due e cinquanta) dal ciglio della strada e comunque sempre in allineamento ai segnavia marginali ; lo spartitraffico deve essere in allineamento agli arginelli stradali, ove esistono, ed in ogni caso al ciglio esterno delle banchine stradali anche se non depolverizzate.

**art. 21**

Sullo spartitraffico non possono essere impiantati segnali di qualsiasi genere, piantagioni o altro, eccedenti l'altezza di m.0,70 (zero settanta) misurata sul piano della banchina stradale o degli accessi, a seconda della condizione più sfavorevole.

Tale norma non si applica all'insegna sul palo indicante la società (totem)

**art. 22**

In corrispondenza degli accessi deve essere garantita, anche mediante opportuni sbancamenti, una visibilità minima.

**art. 23**

Nel caso in cui in luogo delle banchine stradali esistano marciapiedi rialzati, anche la zona corrispondente antistante lo spartitraffico dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti deve essere sistemata con marciapiede, avente le stesse caratteristiche (sopralzo, cordonatura, pavimentazione) dei marciapiedi stradali e perfettamente allineati con questi.


In tale specifico caso, in corrispondenza degli accessi, ferme restando le già stabilite dimensioni dei medesimi, devono essere creati nei marciapiedi e da entrambi i lati, appositi inviti a 45° allo scopo di facilitare l'ingresso e l'uscita degli autoveicoli.

Nel caso di strada con marciapiedi in elevazione (rialzati), in corrispondenza degli accessi deve essere evidenziata la continuità del marciapiede con modalità definite di volta in volta dagli uffici tecnici comunali.

**art.24**

Deve essere perfettamente garantita la continuità e l'integrità di tutte le opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali e, a tal fine, si precisa che la relativa sezione non può assolutamente essere alterata, quand'anche sia necessario (per esempio in corrispondenza degli accessi) procedere alla loro copertura.

PER COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE  
IL FUNZIONARIO



art. 25

Le opere di canalizzazione a servizio della strada, delle quali è indispensabile la copertura, devono essere tutte realizzate con strutture in calcestruzzo cementizio ed ove la lunghezza del tratto coperto superi i m. 10 (dieci), devono essere provviste di idonei pozzetti di decantazione, ispezionabili, per garantirne la perfetta ed agevole manutenzione, da eseguirsi, come beninteso per tutte le opere innovative derivanti dall'installazione degli impianti, a cura e spese dei titolari degli impianti stessi e con prescrizioni e modalità impartite dal comune.

art. 26

La continuità dei fossi e corsi d'acqua di ogni tipo e consistenza attraversanti la strada, deve essere rigorosamente garantita oltre che con l'esatta applicazione di quanto definito all'art. 24, anche con le particolari prescrizioni tecniche che in tali casi, di volta in volta, saranno impartite dagli Uffici comunali preposti.

art. 27

Non è ammesso che un impianto stradale di distribuzione di carburanti abbia contemporaneamente accessi su due o più strade pubbliche.

La prescrizione di cui al precedente comma può essere ignorata solo nel caso in cui l'impianto preveda, a cura e spese del richiedente, un intervento di viabilità alternativa.

art. 28

Le distanze degli accessi da dossi, curve, intersezioni, impianti semaforici, devono essere conformi a quanto stabilito dal N.C.d.S.

In ogni situazione, a seconda delle caratteristiche geometriche e viabilistiche della strada, può essere richiesta l'esecuzione di inviti o smussi.

Sono da considerarsi incompatibili gli accessi da due strade e gli accessi ubicati sotto canalizzazione semaforica.


La distanza da incroci e da accessi di rilevante importanza non deve essere inferiore a m. 95 (novantacinque) fra gli estremi degli accessi più vicini.

art. 29



PER COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE  
IL FUNZIONARIO

Per gli impianti ricadenti lungo strade a quattro o più corsie, ai fini della sicurezza stradale, le corsie di accelerazione o di decelerazione devono avere lunghezza minima rispettivamente di m. 75 (settantacinque) e m. 60 (sessanta) e larghezza non inferiore a m. 3 (tre) raccordate al piazzale con curve di raggio non inferiore a m. 10 (dieci).



NT  
ly

art. 30

La Ditta Concessionaria dell'impianto distribuzione carburanti ha la facoltà di esporre nell'ambito del medesimo insegna (anche luminosa) ed il nominativo della società con l'eventuale dicitura di "stazione di rifornimento" ovvero "stazione di servizio" alle seguenti condizioni:

- le insegne poste parallele alla carreggiata o su pensiline devono avere dimensione massima di mq.10 (dieci);
- le insegne su palina (supporto proprio) devono avere dimensione massima di mq.3 (tre) se non collocate parallelamente all'asse della carreggiata;
- le insegne devono essere poste lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione ed in corrispondenza degli accessi;
- deve essere posizionato per ogni senso di marcia un solo cartello, insegna o impianto fisso, riprodotto il marchio di fabbrica, la ragione sociale o quanto sopra previsto;
- le insegne devono essere posizionate ad almeno m.2 (due) dal margine della carreggiata; in presenza di un ostacolo naturale devono essere allineate con esso;
- l'insegna, se luminosa, non può essere a luce intermittente né avere intensità superiore a 150 candele per mq. e comunque non deve provocare abbagliamento o distrazione o ingenerare confusione per l'uso dei colori adottati, soprattutto se posto in prossimità di impianti semaforici o intersezioni;
- l'insegna deve avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo.

Il mancato rispetto delle predette disposizioni comporta l'applicazione di sanzioni amministrative e l'Amministrazione può disporre altresì la rimozione dell'impianto, facendone menzione nel verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

art. 31



PER COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE  
IL FUNZIONARIO

Quanto previsto dall'art.23 del N.C.d.S. e art.52 del relativo Regolamento per quanto riguarda i mezzi pubblicitari, è esteso anche nelle strade di tipo C e D.

art. 32

Tutti gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale (orizzontale e verticale) come previsto dal N.C.d.S..

Detta segnaletica deve indicare il percorso ai rifornimenti, individuare l'accesso e l'uscita, impedendo le manovre di svolta a sinistra.

art. 33

La sostituzione dei serbatoi di stoccaggio, dando origine a rifiuti solidi e liquidi, deve avvenire nel rispetto del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.M. 20/10/98. Al

termine delle operazioni di rimozione dei serbatoi, prima di procedere al posizionamento di nuovi, deve essere effettuata l'analisi del terreno prelevato dal fondo dello scavo e dell'acqua di falda al fine di escludere inquinamenti effettuati nel corso delle operazioni di sostituzione o perdite pregresse.

#### art. 34

Nel caso di smantellamento e rimozione dell'impianto, deve essere richiesta l'autorizzazione edilizia allo smantellamento.

L'autorizzazione allo smantellamento e la rimozione deve prevedere :

- la cessazione delle attività complementari dell'impianto ;
- il ripristino dell'area alla situazione originale mediante l'adeguamento alle previsioni del P.R.G. ;
- la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto sopra e sotto suolo, secondo la normativa vigente ;
- la bonifica del suolo (deve essere presentata idonea documentazione attestante l'assenza di episodi, anche pregressi, di inquinamento del suolo).

#### art. 35

I serbatoi di contenimento degli impianti ad uso privato devono avere le stesse caratteristiche tecniche degli impianti ad uso pubblico (cisterna con doppia parete, dotata di rilevatore di eventuali perdite e sistema di aspirazione dei vapori).

Tale norma si applica per i nuovi impianti e per la sostituzione di serbatoi esistenti.

#### art. 36

Nell'area dove avviene il rifornimento dei mezzi è necessario porre in essere sistemi di protezione dell'inquinamento della falda idrica (impermeabilizzazione del piazzale, raccolta delle acque meteoriche, eventuali sistemi di contenimento versamenti di idrocarburi).

#### art. 37

Per gli impianti natanti per diporto, la tipologia di impianto da autorizzare deve essere quella prevista per impianti stradali come "chiosco".



PER COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE  
IL FUNZIONARIO



**P. R. C.**

**Piano per la Razionalizzazione della rete di distribuzione  
Carburanti  
del Comune di Napoli**

**Elaborati grafici aree di opportunità**

## ELABORATI GRAFICI

L'elaborato grafico del piano è costituito da n. 28 tavole riportanti le n.39 aree di opportunità individuate per la razionalizzazione della rete.

Le tavole riguardano i seguenti siti :

foglio n. 2	Via F. Cervi	Secondigliano
" n. 4	Circum.ne Prov. di Napoli	Secondigliano
	Circum.ne Prov.di Napoli	Secondigliano
	Circum.ne Prov.di Napoli	Secondigliano
" n. 5	Circum.ne Cupa Perillo	Secondigliano
	Circum.ne Cupa Perillo	Secondigliano
" n. 7	Via Ghisleri	Scampia
" n. 13	Via Campana	Chiaiano
	Via Scaglione	Chiaiano
" n. 15	Via Risorgimento	Piscinola
" n. 22	Via della Luce	S.Pietro
	Via della Luce	S.Pietro
" n. 27	Via Toscanella	Chiaiano
" n. 38	Via detta Casoria	S.Pietro
" n. 51	Calata Capodichino	S.Carlo Arena
	Via Leo	S.Carlo Arena
" n. 64	Via Cannavino	Pianura
" n. 77	Via Don Bosco	S.Carlo Arena
" n. 83	Interquartiere Ponticelli	Ponticelli
	Interquartiere Ponticelli	Ponticelli
	Interquartiere Ponticelli	Ponticelli
" n. 84	Asse di collegamento	Ponticelli
" n. 85	Asse di collegamento	Ponticelli
	Asse di collegamento	Ponticelli
" n. 93	Strada Vicinale dei Monti	Pianura
" n.105	Via C.Grimaldi	Poggioreale
	Via E.Gianturco	Poggioreale
" n.109	Interquartiere Ponticelli	Ponticelli
	Via Argine	Barra
" n.113	Interquartiere Ponticelli	Ponticelli
" n.119	Via Padula	Pianura
" n.131	Corso Lucci	Mercato
" n.136	Interquartiere Ponticelli	Ponticelli
" n.137	Interquartiere Ponticelli	Ponticelli
" n.139	Asse interquartiere	Ponticelli
" n.146	Via Adriano	Soccavo
" n.163	Via Repubbliche Marinare	Barra
" n.179	Asse interquartiere	Ponticelli
" n.187	Via Giulio Cesare	Fuorigrotta



NT  
ly





PER COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE  
IL FUNZIONAR

*[Handwritten signature]*


sez. 1/2

F.n.5





Rete Impianti Carburante






Rete Impianti Carburante




sez. 6/3

F.n.
































Rete Impianti Carburante





















S. GIORDANO

GIORDANO

GIORDANO



